**L. 30 dicembre 2018, n. 145** **[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow%22%20%5Cl%20%221).**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

[(1)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow%22%20%5Cl%20%221up) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

**STRALCIO**

**Art. 1 - Comma 99**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

99.  All'[*articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART92), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), dopo le parole: « degli edifici » sono aggiunte le seguenti: « e delle infrastrutture ».

**Art. 1 - Comma 142**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

142.  Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'[*articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART33), alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'[*articolo 1, comma 1, lettere b) ed e),*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000829554ART14) e all'[*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000829554ART16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'[*articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART92), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

**Art. 1 - Comma 276**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

276.  I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'[*articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART110), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), possono derogare ai limiti di cui all'[*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART46). Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[*articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART348).

**Art. 1 - Comma 988**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

988.  All'[*articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART19), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

b)  dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'[*articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000859755ART89), è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».

**Art. 1 - Comma 989**

**In vigore dal 31 dicembre 2018**

989.  L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'[*articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART22), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 1 - Comma 990**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

990.  Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'[*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART19), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli [*articoli 3*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART21), [*50*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART110) e [*50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART306), nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli [*articoli 3*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART21), comma 1, e [*50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART110) è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.

**Art. 1 - Comma 991**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

991.  All'[*articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART102), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 11, le parole: « 16 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di 60 rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;

b)  al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 gennaio 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di sessanta rate » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di centoventi rate ».

**Art. 1 - Comma 992**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

992.  Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'[*articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110019ART4), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 30 marzo 1998, n. 61*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124836ART0), insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'[*articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1998*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110019ART5), un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.

**Art. 1 - Comma 993**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

993.  All'[*articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART102), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0), al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

**Art. 1 - Comma 994**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

994.  All'[*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000844643ART26), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 7 aprile 2017, n. 45*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000847358ART0), le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».

**Art. 1 - Comma 995**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

995.  All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[*articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798625ART109), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 23 giugno 2014, n. 89*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800921ART0).

**Art. 1 - Comma 996**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

996.  All'[*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000831468ART18), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 7 agosto 2016, n. 160*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835053ART0), dopo il periodo: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. », è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

**Art. 1 - Comma 997**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

997.  L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del [*decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART0), non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli [*allegati 1*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117), [*2*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316) e [*2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART629), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 15 dicembre 2016, n. 229*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0).

**Art. 1 - Comma 998**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

998.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 997.

**Art. 1 - Comma 1131**

**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1131.  Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a)  all'[*articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762489ART13), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 24 febbraio 2012, n. 14*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765447ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b)  all'[*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793893ART13), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 27 febbraio 2014, n. 15*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796458ART0), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c)  all'[*articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000808106ART13), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 27 febbraio 2015, n. 11*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000810386ART0), sono apportate le seguenti modificazioni:

1)  al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d)  all'[*articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART1167), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

e)  il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'[*articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART20), è prorogato al 31 dicembre 2019;

f)  all'[*articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART61), le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »;

g)  all'[*articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168465ART5), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 31 luglio 2005, n. 155*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168546ART0), le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;

**h)  all'**[***articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189***](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART58)**, convertito, con modificazioni, dalla** [***legge 15 dicembre 2016, n. 229***](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842219ART0)**, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».**